



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 11825/A19a

Ancona, 13 luglio 2007

**Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali delle Marche
LORO SEDI**

**e, p. c.: Al Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto
ROMA
(rif. n. 9871/FR del 2 luglio 2007)**

**OGGETTO: Consigli di Circolo e di Istituto. Regolamento. “Sfiduciabilità” del
Presidente. Impossibilità.**

Una scuola di questa regione ha ritenuto di introdurre, nel regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio di Circolo, una norma che prevede la possibilità di “sfiduciare” il Presidente.

Al riguardo l’Ufficio di Gabinetto del Ministero ha precisato che *“la normativa vigente in materia di funzionamento degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica non prevede l’istituto della “sfiducia” nei confronti del Presidente. La presentazione di “mozioni di sfiducia” assume il significato di un giudizio sull’operato della persona verso la quale viene pronunciata ed è un mezzo previsto e consentito negli organi politici nei quali produce rilevanti conseguenze dal punto di vista giuridico e politico.*

La disciplina degli organi collegiali della scuola è contenuta in norme specifiche che non rendono applicabili per estensione analogica normative riferibili agli organi politici. La mancanza di espresse norme che disciplinino la “sfiducia” negli organi collegiali della scuola comporta che ad eventuali apprezzamenti negativi che i membri dell’organo collegiale dovesse esprimere sull’operato del Presidente non può essere ricollegato l’effetto giuridico di produrre la cessazione dalla carica. La pronuncia può al limite essere causa di dimissioni la cui presentazione è da ritenersi rimessa all’autonoma valutazione del soggetto interessato.”

Di tanto si dà notizia ad evitare che vengano assunte analoghe, improprie determinazioni.

Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’obbligo di segnalare a questa Direzione Generale eventuali situazioni di malfunzionamento degli Organi collegiali, per consentire di far luogo - nell’esercizio della funzione di vigilanza ex art. 8 del D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319 – agli interventi considerati dalla C.M. 12 febbraio 1985 n. 60 e dall’art. 28, settimo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele De Gregorio

MDG/“sfiducia” presidenti organi collegiali